



Comune di Verucchio
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PASSI CARRAI

Approvato con delibera C.C n. 91 del 22.10.1999

Modificato con delibera C.C 11 del 31.01.2000

Modificato con delibera C.C n.32 del 31.03.2005

Esecutivo dal 01.06.2005

ART. 1
(Norme generali)

Il presente regolamento disciplina la realizzazione, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi e/o fabbricati laterali, ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni sancite dal vigente codice della strada (D.Lg. 30.04.1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del regolamento comunale di edilizia e di tutte le altre norme di legge e di regolamento.

Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

ART. 2
(Classificazione delle strade e arretramento degli accessi)

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata dal codice della strada, si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- a. "strada extraurbana principale" strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile (art. 2, c. 3, let. b, C.d.S.);
- b. "strada extraurbana secondaria": strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia;
- c. "strada urbana di scorrimento": strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia;
- d. "strada urbana di quartiere": strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiede; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
- e. "strada locale": strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2, c. 1, C.d.S., non facente parte degli altri tipi di strada;

Per i passi carrabili realizzati nelle strade di cui ai precedenti punti a), b), c), d), l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso realizzando, all'uopo, una piazzola di dimensioni adeguate.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

Se l'immissione avviene direttamente per assenza della chiusura posta a protezione della proprietà privata, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione di sistemi di apertura automatizzata a distanza.

L'eventuale successiva installazione del cancello o della serranda a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento.

Per i passi carrabili esistenti nelle strade di cui al precedente punto e) nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione essendo strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, è consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi.

In ogni caso l'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi alle proprietà laterali ovvero l'automazione dei sistemi di apertura, nel caso in cui non sia possibile l'arretramento per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, è obbligatorio nelle strade qui di seguito elencate:

Ponte - Casale - Di Vittorio - Banfi - Aldo Moro - Tenuta (dalla via Casale fino al ristorante Al Pesce Azzurro sito al civico 47) - Peschiera - Mondaini - Martiri - Brizzi - Statale Marecchia -

ART. 3

(Realizzazione passo carrabile)

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione comunale non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e del codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione.

I passi carrabili già esistenti alla data del 31.12.1998 devono essere regolarizzati in conformità alle nuove disposizioni; nel caso sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, 2° c., del codice della strada, possono essere autorizzate, caso per caso, previo parere della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del regolamento di esecuzione.

Qualora l'accesso venga realizzato con opere che modificano la sede stradale, i lavori devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Ufficio Tecnico.

ART. 4

(Adeguamento passo carrabile esistente)

La domanda di regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data del 31.12.1998 dovrà essere presentata al Comune di Verucchio, piazza Malatesta n. 28, con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso nel caso sia necessario arretrare od automatizzare l'accesso ovvero entro 60 mesi dall'entrata in vigore del regolamento in tutti gli altri casi.

I titolari dei passi carrabili già autorizzati e muniti di cartello segnaletico non conforme a quello previsto dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione del cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio secondo le vigenti norme; la procedura è quella indicata nell'art. 5 del presente regolamento.

L'eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzole di sosta, installazione di aperture automatizzate, ecc.) dovrà avvenire entro i termini indicati al comma uno del presente articolo per la presentazione della domanda.

In quest'ultimo caso l'autorizzazione di passo carrabile e il prescritto cartello segnaletico vengono rilasciati al termine delle opere di adeguamento e a seguito della presentazione di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'interessato attestante la fine dei lavori e il pagamento della somma prevista dall'articolo.

“Sono esclusi dall'adeguamento e dalla regolarizzazione:

- a) i passi carrabili non direttamente utilizzati per il transito dei veicoli(ad esempio perche' aggettanti su area verde, ostruiti da alberi, ecc.); in questo caso l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità indicando i motivi del mancato uso;
- b) i fondi agricoli ricompresi nell'area E del Piano Regolatore Comunale e sui quali non esistono edifici (l'area omogenea E corrisponde alle zone agricole)”.

ART. 5
(Autorizzazione per nuovo accesso sulla strada)

Tutti i passi carrabili che si immettono sulle strade indicate nell'art. 3, 1° comma, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

1. presentazione di apposita domanda (ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione) in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile attestante i seguenti elementi:
 - 1.a- luce del passo carrabile;
 - 1.b- distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione;
 - 1.c- distanza del passo carrabile dalla più vicina curva;
 - 1.d- esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es marciapiede, scivolo, tombinamento, ecc.);
 - 1.e- destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione, di impianto produttivo, ecc.);
 - 1.f- titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;
 - 1.g- l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.
2. Versamento tramite conto corrente postale della somma forfettariamente stabilita dall'Amministrazione Comunale per rimborso spese (costo del cartello segnaletico e spese di sopralluogo ed istruttoria).
3. Presentazione della documentazione relativa alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
4. Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carrabile da parte del competente Ufficio Comunale.
5. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare in modo chiaro ed inequivocabile la zona interessata dal divieto di sosta.
6. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Comunale addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso stesso ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.
7. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Comunale addetto qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico; in tale ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto presentata presso le competenti Autorità di Polizia.
8. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Comunale addetto il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.
9. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in ogni caso, sono posti a carico dell'intestatario o avente causa.
10. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo di cui all'art. 8 e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.
11. Le autorizzazioni di cui sopra sono concesse facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamento e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate.
12. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 6

(Autorizzazione per passo carrabile esistente)

In deroga alle condizioni di cui agli articoli precedenti, i passi carrabili esistenti al 31.12.1998, realizzati in ossequio alle disposizioni urbanistiche ed edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati nelle strade di cui all'art. 2, lett. a), b), c) d) ovvero in quelle indicate nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 2, per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 2 (arretramento o automazione); all'uopo si dovrà presentare autocertificazione (con o senza la planimetria del passo carrabile) attestante la rispondenza alle fattispecie indicate nel presente articolo.

Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del codice della strada e dall'art. 46 del suo regolamento di esecuzione nonché dall'art. 2 del presente regolamento.

Il mancato adeguamento previsto dal comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

ART. 7

(Passo carrabile per immobili non residenziali)

In deroga alle condizioni di cui all'art. 2, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali dei passi carrabili e della loro distanza dalle intersezioni o dalle curve, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

ART. 8

(Canone per passo carrabile)

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino a successiva modifica i passi carrabili non sono soggetti al pagamento di un canone particolare.

La Pubblica Amministrazione può in ogni momento stabilire un canone per il passo carrabile prevedendo un importo specifico, secondo le normative vigenti in materia; il titolare dell'autorizzazione di passo carrabile deve osservare quanto disposto dal precedente art. 5, 2° c., punto 6.

ART. 9

(Individuazione del passo carrabile)

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del codice della strada.

Nel territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari o non conformi al modello di cui alla figura II.78 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche se parzialmente o totalmente riproductivi dei simboli previsti dalla vigente normativa.

E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Comune, collocare o spostare su altro ingresso della proprietà privata il cartello segnaletico rilasciato per un determinato accesso.

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente l'accesso alla proprietà laterale.

Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello d'ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di accesso nel caso in cui sia impedita la libera fruizione del passo carrabile.

ART. 10

(Delimitazione proprietà privata)

I proprietari nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata.

In difetto, fermo restando l'obbligo perentorio di delimitare detta possibilità di accesso ad almeno 12 metri di distanza dalle intersezioni stradali, i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di cui all'art. 8 (eventualmente stabilito) in proporzione all'intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata.

ART. 11

(Uffici comunali competenti)

L'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni per passo carrabile è così individuato: *a*) per i nuovi accessi (per i quali sarà obbligatoria la presentazione di elaborati grafici) l'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata, una volta ricevuta la pratica edilizia, chiederà alla Polizia Municipale il parere relativo alle prescrizioni contenute nel codice della strada. Una volta ottenuta la risposta le eventuali prescrizioni verranno indicate nel provvedimento concessorio od autorizzativo attinente alle opere edilizie. Dopo il completamento delle opere e prima di usare il passo carrabile, l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità attestante la fine dei lavori conformi al progetto e il pagamento della somma prevista dall'art.12; successivamente l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e del cartello relativo al passo carrabile- *b*) per gli accessi già esistenti sarà la Polizia Municipale a ricevere le richieste e a curare le pratiche sentite, se necessario, l'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata.-

Per quanto concerne le strade non comunali esistenti sul territorio di Verucchio la procedura e la competenza sono regolate in modo analogo ma il rilascio dell'autorizzazione in questione è subordinato al previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada; per tale motivo l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta a quest'ultimo Ente (allegando i documenti necessari) al fine di ottenere il prescritto assenso e solo successivamente potrà essere rilasciato il titolo autorizzativo anche da parte del Comune previa specifica richiesta.

Il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile dovrà avvenire entro 90 giorni dalla richiesta per gli accessi già esistenti ed entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui alla lettera *a*) del primo comma di questo articolo per i nuovi accessi; qualora il passo carrabile sia posto su strada non comunale i termini decorrono dal rilascio del previsto nulla-osta da parte dell'Ente proprietario della strada.

Nel caso si verificassero motivi ostativi di qualunque genere che impediscano il rilascio delle predette autorizzazioni nei termini previsti, il richiedente dovrà esserne informato per iscritto;

ART. 12
(Spese)

“Per ogni domanda di apertura ovvero di regolarizzazione e/o adeguamento di passo carrabile (articoli 4,5,6 e 11)l’interessato deve versare una somma per rimborso spese di € 25,82 per ciascun passo carrabile (costo del cartello e spese di istruttoria e sopralluogo)”

ART. 13
(Controlli e sanzioni)

Per tutte le autorizzazioni di passo carrabile rilasciate dai competenti uffici comunali in base ad autocertificazione/dichiarazione di responsabilità del soggetto interessato, il controllo e la verifica di queste ultime (nonché del passo carrabile autorizzato), sarà eseguito trimestralmente a campione sul 20% delle autorizzazioni rilasciate.

Le autorizzazioni da controllare saranno sorteggiate collegialmente dal Segretario Comunale e dai responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale (ovvero da loro delegati); eventuali specifiche circa le modalità "operative" del sorteggio saranno decise nella prima riunione. I controlli di cui sopra sulle autorizzazioni sorteggiate sarà effettuato dalla Polizia Municipale.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento sono punite con la sanzione da € 30,00 a € ..